

996/12 T.A.

60/2010

323

315

L. Pica

Risarcimento

Danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 60/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 18.6.2012 e vertente

T R A

D'Alessandro Andrea, Pacelli Giuseppina, Romano Giuseppe, Manfredini Gennaro, Marotta Michele, Palladino Giuseppa, Fortino Concetta, De Prisco Pasquale, De Prisco Gennaro, De Prisco Giovanni, Prisco Rosa, Pagano Gerarda, rappresentati e difesi dall'avv.to Vincenzo Sorrentino del foro di Nocera Inferiore, giusta procura a margine del ricorso, e con questi elettivamente domiciliati in Napoli via Caserta al Bravo n. 118 presso lo studio dell'avv. Enrica Vella

- RICORRENTI -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino
C.F. 80011990639

E

Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Rizzo, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, e presso questi domiciliato in Salerno alla via Luigi Guercio n. 353

- RESISTENTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 3.3.2011 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:



per i ricorrenti: accogliere la domanda e per l'effetto condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento dei danni, come quantificati dal c.t.u. in sede di a.t.p., oltre interessi e rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione;

per il Consorzio: rigettarsi la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata;

per la Regione: rigettarsi le domande.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato il 2.12.2009 alla Regione e l'11.12.2009 al Consorzio e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 21-23.4.2010, D'Alessandro Andrea, Pacelli Giuseppina, Romano Giuseppe, Manfredini Gennaro, Marotta Michele, Palladino Giuseppa, Fortino Concetta, De Prisco Pasquale, De Prisco Gennaro, De Prisco Giovanni, Prisco Rosa, Pagano Gerarda, premesso:

- di essere proprietari e/o detentori di immobili siti in Nocera Inferiore, sedenti tra via San Anna e via Scarano;
- che in data 6.10.2007, a seguito di piogge, i suddetti immobili sono stati invasi e devastati dalle acque a causa della tracimazione del torrente Solofrana, Alveo Comune Nocerino, immissario del fiume Sarno;
- che i danni sono stati accertati e descritti dall'ing. Gennaro Santonicola, in sede di a.t.p., quantificandoli in complessivi € 347.107,35;

hanno adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, imputando agli stessi la omessa manutenzione dell'opera idraulica, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, oltre che alla refusione delle spese di a.t.p. e della consulenza di parte.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza di discussione, mutato il giudice delegato, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti (peraltro non contestata), che si sono palesati proprietari e/o usufruttuari (Fortino

Concetta) e/o affittuari (Palladino Giuseppa) e/o comodatari (Romano Giuseppe, Manfredini Gennaro) di immobili siti in Nocera Inferiore, sedenti tra via San Anna e via Scarano (ed hanno anche documentato tale qualità: cfr. i titoli di provenienza e la documentazione allegata alla relazione redatta in sede di a.t.p. ed alle perizie di parte).

Per quanto attiene poi alla **legittimazione passiva**, premesso che l'alveo Comune Nocerino non è un'opera idraulica, ai sensi del r.d. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, ai sensi del r.d. n. 215/1933 (cfr. TSAP sentenza n. 69/96), rileva il Collegio che alla Regione compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972), mentre al Consorzio compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 L.R. Campania n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analogo fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità), va rilevato che la Regione legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del Consorzio e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque. Del pari legittimamente il Consorzio è chiamato a rispondere della inefficiente manutenzione ordinaria degli alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica. Né il quadro normativo è mutato allorchè la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

Nel **merito**, ed in punto di fatto, alla stregua della documentazione in atti (cfr. le relazioni di intervento dei Vigili di Fuoco), anche fotografica, e delle risultanze della ATP è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dai resistenti, tra il 6 ed il 7.10.2007, in seguito a precipitazioni atmosferiche, i cespiti in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di allagamento. In particolare, l'evento calamitoso ha interessato una vasta estensione del territorio a ridosso dell'Alveo Comune Nocerino ubicata in località S. Anna del Comune di Nocera Inferiore (NA) e ricompresa tra l'Alveo stesso e la quasi totalità della strada denominata via S. Anna, ivi compreso il territorio adiacente posto ai suoi margini (vedi planimetria allegata all'ATP). Dalle indagini svolte dal c.t.u. è emerso che a seguito delle notevoli precipitazioni meteorologiche verificatesi nei giorni 6 e 7 ottobre 2007, sul lato destro del torrente denominato "Alveo

Comune Nocerino", si è verificata la rottura spondale (di per sé già per lunghi tratti obsoleta ed in precarie condizioni di conservazione), per una lunghezza di circa 30 metri lineari, dalla quale si sono riversate le acque che trasportarono fango, detriti e materiale di ogni genere (arbusti, rifiuti di vario genere e quant'altro) nel territorio immediatamente adiacente fino a raggiungere ed investire gran parte della strada comunale denominata via S. Anna. A ridosso dell'argine destro e fino a detta strada vi sono i cespiti dei ricorrenti

Le acque miste a fango si sono riversate in modo repentino e violento a causa della rovina dell'argine, provocando l'allagamento dell'intero comprensorio (vedi verbale dei Vigili del Fuoco versato in atti). Ad avviso del c.t.u., la violenza e la rapidità della inondazione è imputabile proprio alla rottura di parte dell'argine destro dell'Alveo, tuttora caratterizzato da un generale cattivo stato di conservazione ed oltretutto, nel tratto interessato dal crollo, posto a quota superiore rispetto al territorio circostante. All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante -ma non eccezionale- andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Infine, neanche può neppure ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento.

Invero, facendo riferimento ai valori di pioggia registrati dalle stazioni pluviometriche più vicine all'area di studio e confrontando tali dati con quelli storici disponibili, il c.t.u. ha riferito che si è trattato di precipitazioni di notevole intensità, ma non eccezionali. D'altronde, anche in altre vertenze concernenti il medesimo evento questo giudice, sulla scorta della certificazione rilasciata dalla *Giunta Regionale della Campania - Settore Ecologia, Tutela Ambiente, C.I.A., Protezione Civile - Servizio 04*, inerente il monitoraggio dei dati pluviometrici per le precipitazioni verificatesi nel territorio di Nocera Inferiore (SA) - stazione di S. Mauro nelle giornate del 6 e 7 ottobre 2007, ha accertato che in circa otto ore si sono riversate in detta località mm 73,4 (*settantatre virgola quattro*) di pioggia, con un picco massimo di intensità tra le ore 19,00 e le 20,00 durante il quale si è registrato un valore di mm 33,2 in circa un'ora, e che detti dati, confrontati con le medie annuali degli ultimi anni e nel medio e lungo periodo, confermano che trattasi di precipitazioni di notevole entità, sebbene non tali da essere considerate eccezionali, per i numerosi eventi di pari e/o superiore gravità che si sono verificati nel passato. Infatti, consultando i valori registrati nei decenni precedenti nel

medesimo territorio si è riscontrato che in occasione di eventi meteorologici le precipitazioni massime nelle sei ore, così come quelle in un'ora, sono state più volte superiori a quelle registrate il 6 e 7 ottobre 2007, con numerosi eventi simili e di poco inferiori a quest'ultimo. L'evento in oggetto è stato infatti superato per altezza cumulata per singola precipitazione nell'ambito di un'ora nel 1990 (mm 39,0 il 6 ottobre), nel 1992 (mm 37,8 il 24 settembre), nel 1994 (mm 35,4 il 3 settembre), nel 1996 (mm 39,0 il 19 settembre), nel 2004 (mm 38,6 il 3 marzo), nel 2006 (mm 45,6 il 25 settembre), nello stesso 2007 (mm 48,4) e nel 2008 (mm 38,8 il 7 giugno). Per quanto attiene alle precipitazioni avvenute nelle sei ore, l'evento in oggetto è stato superato per altezza cumulata nel 1989 (mm 85,4 il 5 novembre), nel 1992 (mm 103,6 il 24 settembre), nel 1994 (mm 79,0 il 24 ottobre), nel 2006 (mm 108,0 il 26 settembre) (cfr. quanto accertato nella vertenza tra De Nicola Gabriella e gli enti resistenti, R.G. n. 146/2009).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte emerge che i locali terranei e seminterrati ed i terreni sono stati allagati e che sono state danneggiate beni, masserizie e scorte alimentari ivi custodite. Dalla medesima documentazione emergono anche i danni arrecati ai fabbricati.

In ordine alla quantificazione dei danni, il CTU li ha determinati per D'Alessandro Andrea e Pacelli Giuseppina pari a € 89.329,02, per Romano Giuseppe pari a € 6.148,09, per Manfredini Gennaro pari a € 28.197,41, per Marotta Michele pari a € 19.386,36, per Palladino Giuseppa pari a € 14.087,27, per Fortino Concetta pari a € 23.030,59, per De Prisco Pasquale pari a € 30.318,57, per De Prisco Gennaro pari a € 20.846,55, per De Prisco Giovanni pari a € 15.641,99, per Prisco Rosa pari a € 21.377,57, per Pagano Gerarda pari a € 78.743,93.

Tuttavia, avuto riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento i ricorrenti non hanno ritenuto di produrre) va osservato che il c.t.u. ha operato una stima, facendo riferimento alle voci del prezzario per i lavori pubblici in Campania, relativo all'anno 2006, pervenendo ad una somma evidentemente eccessiva. D'altronde, ai fini della quantificazione del danno effettivamente subito dai ricorrenti, non può non tenersi conto del valore dei beni (quale è desumibile dai titoli di provenienza) e dello stato di manutenzione. Pertanto, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 50% degli importi indicati dal c.t.u.

Analogo discorso va fatto con riguardo ai danni a beni mobili, colture, derrate alimentari, masserizie, avendo il c.t.u. effettuato la stima, senza il conforto di adeguata documentazione

comprovante lo stato d'uso di tali beni e valutando generosamente anche beni evidentemente privi di reale valore commerciale. Pertanto, anche in questo caso, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 50% degli importi indicati dal tecnico.

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di D'Alessandro Andrea e di Pacelli Giuseppina della somma di € 44.664,51, di Romano Giuseppe della somma di € 3.074,045, di Manfredini Gennaro della somma di € 14.098,705, di Marotta Michele della somma di € 9.693,18, di Palladino Giuseppa della somma di € 7.043,635, di Fortino Concetta della somma di € 11.515,295, di De Prisco Pasquale della somma di € 15.159,285, di De Prisco Gennaro della somma di € 10.423,275, di De Prisco Giovanni della somma di € 7820,995, di Prisco Rosa della somma di € 10.688,78, di Pagano Gerarda della somma di € 39.371,96.

Su detti importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6.10.2007) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile, applicabile in via parametrica.

I resistenti vanno, altresì, condannati a rifondere le spese dell'a.t.p., pari ad € 4.044,03 per le competenze professionali, giusta decreto di liquidazione emesso dal Presidente del Tribunale di Nocera a favore del c.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da D'Alessandro Andrea, Pacelli Giuseppina, Romano Giuseppe, Manfredini Gennaro, Marotta Michele, Palladino Giuseppa, Fortino Concetta, De Prisco Pasquale, De Prisco Gennaro, De Prisco Giovanni, Prisco Rosa, Pagano Gerarda nei

confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di D'Alessandro Andrea e di Pacelli Giuseppina della somma di € 44.664,51, di Romano Giuseppe della somma di € 3.074,045, di Manfredini Gennaro della somma di € 14.098,705, di Marotta Michele della somma di € 9.693,18, di Palladino Giuseppa della somma di € 7.043,635, di Fortino Concetta della somma di € 11.515,295, di De Prisco Pasquale della somma di € 15.159,285, di De Prisco Gennaro della somma di € 10.423,275, di De Prisco Giovanni della somma di € 7820,995, di Prisco Rosa della somma di € 10.688,78, di Pagano Gerarda della somma di € 39.371,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 858,00 per spese, € 1.631,00 per diritti ed € 2.645,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione al procuratore antistatario;

3) condanna i resistenti in solido a rifondere ai ricorrenti le spese dell'a.t.p., pari ad € 4.044,03 per le competenze professionali, liquidate al c.t.u.

Così deciso a Napoli il 18.6.2012

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

- Alessandro Andrea
F. DISMDR 58 L03 F912 B
- Pacelli Giuseppina
F. PELCPP 57 S05 C834 L
- Romano Giuseppe
F. RMNPP 67818 F912 U
- Manfredini Gennaro
F. HMFCNR 76 H02 C230 S
- Marotta Michele
F. MATHHL 48 R04 F912 Z

IL FUNZIONARIO SCALIERI
Anna Maria FRASCA

CORTE APPELLO NAPOLI

Depositate in Cancelleria

oggi 25.06.2012

IL CANCELLIERE